

**RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
BILANCIO AL 31/12/2024**

All'Assemblea dei Soci della società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l.

**Premessa**

Il revisore unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

**A) Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

**Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio**

**Giudizio**

E' stata svolta la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal conto economico, dal rendiconto finanziario (flussi finanziari) per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa abbreviata in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

***Elementi alla base del giudizio***

E' stata svolta la revisione contabile assumendo in via prioritaria i principi di revisione e la responsabilità, ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Questo revisore unico è indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Si ritiene di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio

***Responsabilità dell'amministratore unico e del revisore unico per il bilancio d'esercizio***

L'amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato

che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il revisore unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

#### ***Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.***

Gli obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che sia individuabile sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile, si è esercitato il giudizio professionale ed è stato mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- si è identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo acquisito elementi sufficienti su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- si è confermata la comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile;
- si è valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'amministratore unico, inclusa la relativa informativa;
- si è giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo dei principi contabili da parte dell'amministratore unico e del presupposto della continuità aziendale. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- si è valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

#### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

L'Amministratore Unico della società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione della società Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio

di Reno S.r.al 31/12/2024, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Si sono svolte le attività necessarie per esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Adopera Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. al 31/12/2024 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

## **B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 l'attività è stata ispirata sia alle disposizioni di legge che alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

### **B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.**

Si è vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Dalle assemblee dei soci e dall'attività dell'Amministratore Unico, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Si è acquisito dall'amministratore unico, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Si è confermata la conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Si è confermata la conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 c.c. si è espresso il consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

## **B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio**

Il bilancio della Vostra società da quest'anno non è più "abbreviato"

La società non utilizza le linee di affidamento concessale dal sistema bancario.

La società può continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione economica di un prevedibile arco temporale futuro.

Considerando le risultanze dell'attività svolta il Revisore Unico propone alla assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dall'Amministratore Unico.

Il Revisore Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Amministratore Unico in nota integrativa.

Casalecchio di Reno il 08/04/2025

Il Revisore Unico

Dott. Germano Camellini

